



DELIBERAZIONE N. 27

PROVINCIA DI BRESCIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del 14 Luglio 2008

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI GUARDIA ITTICO-VENATORIA VOLONTARIA.

Nell'anno duemilaotto, il giorno quattordici, del mese di Luglio, convocato per le ore 14:30, si è riunito in Brescia il Consiglio Provinciale – nella sala adunanze di Palazzo Broletto.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) / assenti (A):

CAVALLI ALBERTO Presidente dell'Amministrazione Provinciale **P**
ed i Consiglieri:

ARRIGHINI GIULIO	P	FAUSTINI BRUNO	P	PELI LEONARDO	A
BARESI GIANNAROSA	A	FOGLIATA CARLO	A	PERONI MARGHERITA	P
BASSANELLI IVAN	A	GIRELLI GIAN ANTONIO	P	QUADRINI GIACOMO	P
BERTINI ISIDORO	P	GITTI ROBERTO	P	RAGNI GIOVANNI	P
BETTINSOLI VIGILIO	P	GREGORINI ALESSANDRO	P	REBECCHI ALDO	A
BINO TINO	A	MANDELLI FABIO	P	SCALVENZI OSVALDO	A
BOCCHIO MARIO	A	MANENTI RENATO	P	TOFFOLI ROBERTO	A
BORGHETTI MASSIMO	A	MONTINI ANTONELLA	P	VANARIA ROBERTO	P
BOTTICINI GIOVANNI	A	MOTTINELLI PIER LUIGI	A	VILARDI PAOLA	A
COLASANTI SILVIA	A	PAGIARO ANTONIO	P	VIVALDINI MARIATERESA	P
ELENA PAOLO	A	PEDERSOLI NILO	P	VOLTOLINI ANNALISA	P
FACCHI ROBERTO GIUSEPPE	P	PEDERSOLI PAOLO	A	ZANOLA ELENA	P

Totale: presenti n. 21

assenti n. 16 (Baresi, Bassanelli, Bino, Bocchio, Borghetti, Botticini, Colasanti, Elena, Fogliata, Mottinelli, Pedersoli P., Peli, Rebecchi, Scalvenzi, Toffoli e Vilardi).

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli Assessori:

PELI ARISTIDE	P	PAROLINI MAURO	P	GHIRARDELLI CORRADO	P
SALA ALESSANDRO	P	MININI RICCARDO	P	PRIGNACHI VALERIO	P
TOMASONI GIAN FRANCESCO	P	MANTELLI GIAMPAOLO	P	SCOLARI CORRADO	A
MATTINZOLI ENRICO	P	MAZZOLI FRANCESCO	A	BONOMELLI GUIDO	P

ed il Vice Segretario Generale Dott. SALA INNOCENZO.

Presiede il Sig. FAUSTINI BRUNO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITÀ DI GUARDIA ITTICO-VENATORIA VOLONTARIA.

Il Consiglio Provinciale

Premesso che il Consiglio Provinciale di Brescia, con deliberazioni n. 38 del 27 luglio 2001 e n. 15 del 29 maggio 2007 ha approvato un Regolamento per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria;

Premesso altresì che a seguito di decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia si è reso necessario apportare modifiche ai citati Regolamenti;

Precisato che si rende ora necessario apportare ulteriori modifiche al Regolamento in oggetto, da un lato per renderlo adeguato a variazioni normative nel frattempo intervenute, dall'altro per consentirne l'integrazione con le modifiche al Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica, adottato in data odierna con specifica deliberazione consiliare;

Presa visione delle modifiche al Regolamento all'uopo predisposte;

Preso atto che dette modifiche al Regolamento sono state sottoposte all'esame delle competenti Commissioni Consiliari;

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in data 08/07/2008 del Direttore dell'Area delle Risorse Fenaroli Dario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità in data 09/07/2008 del Segretario Generale;

Con voti favorevoli ed unanimi;

d e l i b e r a

- 1) di approvare le allegate modifiche al Regolamento per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, modificativo di quello approvato con D.C.P. n. 15 in data 29 maggio 2007;
- 2) di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

Con successiva e separata votazione, favorevole ed unanime, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 27 R.V. DEL 14 LUGLIO 2008

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E IL RINNOVO DEI
PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE ATTIVITA' DI
GUARDIA ITTICO-VENATORIA VOLONTARIA.**

(Del. 15 del 29/05/2007)

L'art. 1 è sostituito dal seguente

Art. 1

Oggetto e scopi del Regolamento

Con il presente regolamento, la Provincia di Brescia intende definire i criteri e le procedure per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti di conferimento della nomina a guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico venatoria volontaria al fine di conferire agli stessi razionalità, trasparenza e imparzialità

L'art. 2 è sostituito dal seguente

Art. 2

Competenza al rilascio del provvedimento di nomina e al suo rinnovo nonché alle attività di coordinamento delle guardie volontarie.

Competente al rilascio e al rinnovo del provvedimento di nomina a guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico venatoria volontaria è il Dirigente del Settore Polizia Provinciale, il quale provvede con propria determinazione in virtù dei poteri attribuiti alla dirigenza ex art. 107, comma 3, lett. f), del D.Lgs 267/2000.

Il Dirigente, nell'adozione dei provvedimenti, dovrà attenersi ai criteri e alle modalità espressamente stabiliti negli artt.133 e segg. del TULPS e negli artt.249 e segg. del relativo regolamento di esecuzione adottato con R.D. n.635 del 06/05/1940, oltre che a quanto specificato nel presente regolamento provinciale.

Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale provvede all'impiego e al coordinamento operativo delle guardie volontarie ittico-venatorie, secondo le disposizioni contenute nel Regolamento provinciale per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica.

L'art. 3 è sostituito dal seguente

Art.3

Requisiti per il rilascio del provvedimento di nomina

Il provvedimento di nomina a guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico venatoria volontaria può essere rilasciato a cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

1. Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi aderenti all'Unione Europea;
2. Maggiore età;
3. Avere assolto gli obblighi scolastici;
4. Non aver riportato condanna definitiva per delitti di cui all'art. 138 TULPS;
5. idoneità a svolgere attività di guardia ittico-venatoria volontaria, rilasciata dalla Provincia di Brescia o da altre Province, a meno che il richiedente sia in possesso, a norma del TULPS, della qualifica di guardia venatoria volontaria già antecedentemente all'entrata in vigore della L. 157/1992 e della qualifica di guardia ittica volontaria già antecedentemente all'entrata in vigore della L.R. 25/1982;

L'art. 4 è sostituito dal seguente

Art.4

Domanda per il rilascio del provvedimento di nomina

L'Associazione venatoria, agricola o di protezione ambientale e/o animale, presente nel comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, nonché l'associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente e l'Associazione dei pescatori riconosciuta, che intende ottenere la nomina a guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico-venatoria di un proprio associato deve presentare alla Provincia di Brescia – Corpo di Polizia Provinciale - una domanda in originale, redatta secondo il modello A) allegato al presente regolamento, in carta semplice ed esente bollo, che deve indicare:

- a. La denominazione, tipologia, sede, provvedimento di riconoscimento ministeriale, rappresentanza legale/presidente dell'Associazione richiedente;
- b. Titolo e scopo della richiesta, con espressi riferimenti normativi;
- c. Generalità, luogo di residenza dell'aspirante guardia, titolo di appartenenza all'Associazione;
- d. Preferenza dell'ambito territoriale, secondo le indicazioni cui al Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie approvato dalla Provincia di Brescia, in cui si chiede di svolgere l'attività, nonché delle funzioni che l'interessato intende svolgere;
- e. Sottoscrizione del legale rappresentante o presidente dell'Associazione
- f. Firma per accettazione dell'aspirante guardia
- g. autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.

Alla domanda devono essere allegati:

- fotocopia di valido documento d'identità;
- n. 2 foto formato tessera, a colori, a capo scoperto;
- autocertificazione circa: data e luogo di nascita, residenza, titolo di studio, stato di famiglia, assolvimento dell'obbligo scolastico, irrogazione a proprio carico di violazioni di carattere amministrativo durante l'esercizio dell'attività venatoria e dell'attività di pesca sportiva e a salvaguardia dell'ambiente (normativa nazionale e regionale a tutela dell'ambiente), nei cinque anni precedenti alla richiesta di riconoscimento a G.G.V.;

- attestato di idoneità a svolgere attività di guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico-venatoria, rilasciato dalla Provincia di Brescia o da altra Provincia italiana;
- impegnativa dell'Associazione o Ente proponente ad assicurare il proprio iscritto che intende svolgere attività di guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico venatoria, secondo le modalità previste dall'art. 4 della L. 266/1991 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante impegno a non esercitare l'attività venatoria e/o di pesca durante l'esercizio delle funzioni di vigilanza, a non utilizzare in tale attività alcun tipo di arma, ad essere consapevole di dover svolgere compiti di vigilanza rispettando le indicazioni e prescrizioni contenute nel Regolamento provinciale per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica;
- dichiarazione di presa visione e conoscenza delle norme regolamentari in materia di vigilanza volontaria vigenti nella Provincia di Brescia.

Il soggetto che aspira ad ottenere la nomina a guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria e non appartenga ad alcuna Associazione venatoria, di pescatori, agricola o di protezione ambientale riconosciuta deve presentare analoga domanda la quale, anziché contenere i riferimenti dell'Associazione, indicherà la volontà di esercitare le funzioni di guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria nell'ambito del Servizio Volontario di Vigilanza Caccia e Pesca istituito ed organizzato presso l'Amministrazione Provinciale stessa ai sensi dell'art.47 della L.R. 26/05/1982 n.25 e dell'art.48, comma 5, della L. R. 16 agosto 1993 n.26.

Il titolo dell'art. 5 è sostituito dal seguente

Art.5

Istruttoria per il rilascio del provvedimento di nomina

Testo

Invariato

L'art. 6 è sostituito dal seguente

Art.6

Provvedimento di nomina

Constatato il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del presente regolamento provinciale e l'assenza delle cause ostative, il Dirigente del Settore Polizia Provinciale emette in triplice esemplare il provvedimento di nomina a guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria, nel quale devono essere indicate, a norma dell'art.249 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n.635/1940, le generalità della guardia e i beni da custodire (mod. D allegato al presente regolamento); viene stampato anche apposito tesserino di riconoscimento.

Il tesserino e i tre esemplari del provvedimento di autorizzazione/nomina vengono trasmessi al Comune di residenza della guardia, con lettera di accompagnamento in cui si prega di restituirli, con l'annotazione in calce del giuramento, prestato ai sensi del combinato disposto dagli artt.250 del regolamento di P.S. e 231 del D.Lvo. 19/02/1998, n.51, avanti al Sindaco o un suo delegato.

La lettera viene inviata per conoscenza anche alla guardia, e all'Associazione che l'ha presentata, affinché si metta in contatto con il Sindaco suindicato per prestare giuramento (mod. E allegato al presente regolamento).

Quando i tre esemplari del provvedimento di nomina vengono restituiti con l'annotazione in calce del prestato giuramento, di essi uno viene inoltrato alla Questura insieme a due esemplari del prospetto mansioni, l'altro viene conservato agli atti dalla Provincia, il terzo viene ritirato dalla guardia volontaria, la quale è tenuta a portarlo con sé nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il diniego della nomina a guardia particolare giurata per l'esercizio dell'attività di vigilanza ittico-venatoria deve essere motivato e comunicato all'interessato nonché all'Associazione di appartenenza.

L'art. 7 è sostituito dal seguente

Art. 7

Validità ed efficacia del provvedimento di nomina

Il provvedimento di nomina ha validità di due anni e abilita a prestare servizio unicamente nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia indicato nel provvedimento stesso, secondo le indicazioni del "Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie", ex art.252 del regolamento di esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n.635.

Il titolo dell'art. 9 è sostituito dal seguente

Art.9

Criteri per il rinnovo del provvedimento di nomina

Testo

Invariato

L'art. 10 è sostituito dal seguente

Art.10

Domanda per il rinnovo del provvedimento di nomina

L'Associazione, fra quelle elencate nel primo capoverso dell'art. 4 del presente Regolamento, che intende ottenere il rinnovo del provvedimento di nomina a guardia particolare giurata per l'espletamento dell'attività di vigilanza ittico-venatoria volontaria

di un proprio associato deve presentare alla Provincia di Brescia - Corpo di Polizia Provinciale - una domanda in originale (redatta secondo il modello F allegato al presente regolamento), in carta semplice ed esente bollo, che deve contenere le indicazioni di cui alla domanda ex art. 4 del presente regolamento, nonché i relativi allegati:

- a) La denominazione, tipologia, sede, provvedimento di riconoscimento ministeriale, rappresentanza legale/presidente della Associazione richiedente;
- b) Titolo e scopo della richiesta, con espressi riferimenti normativi;
- c) Generalità, luogo di residenza dell'aspirante guardia, titolo di appartenenza all'Associazione;
- d) Preferenza dell'ambito territoriale in cui si chiede di svolgere l'attività, secondo le indicazioni cui al "Regolamento per il coordinamento delle guardie volontarie" provinciale, nonché delle funzioni che l'interessato intende svolgere;
- e) Sottoscrizione del legale rappresentante/presidente dell'Associazione;
- f) Firma per accettazione dell'aspirante guardia;
- g) Autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96, sottoscritta dal soggetto per il quale si richiede il riconoscimento.

L'art. 11 è sostituito dal seguente

Art.11

Istruttoria per il rinnovo del provvedimento di nomina

L'istruttoria relativa alle domande di rinnovo del provvedimento di nomina segue le modalità di cui al precedente art. 5.

L'art. 12 è sostituito dal seguente

Art.12

Provvedimento di nomina

Constatato il permanere dei requisiti prescritti dall'art.138 del TULPS e dall'art.4 del presente regolamento provinciale e l'assenza delle cause ostative di cui all'art.134 del TULPS, il Dirigente del Settore Polizia Provinciale emette provvedimento di rinnovo e appone apposita timbratura sul tesserino di riconoscimento. Il tesserino di riconoscimento viene ritirato dalla guardia, la quale è tenuta a portarlo con sé nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

Il rinnovo della validità biennale del decreto è subordinato inoltre al rispetto da parte della Guardia, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti, delle regole di espletamento del servizio di cui all'art. 8 del "Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica".

Un originale del provvedimento di rinnovo viene ritirato dalla guardia volontaria.

Il diniego di rinnovo dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato all'interessato nonché all'Associazione di appartenenza.

L'art. 13 è sostituito dal seguente

Art. 13

Validità ed efficacia del provvedimento di rinnovo

Il rinnovo ha validità di due anni dalla precedente data di scadenza della nomina e abilita a prestare servizio unicamente nell'ambito territoriale della Provincia di Brescia individuato nel provvedimento stesso secondo le indicazioni del Regolamento provinciale per il coordinamento delle guardie volontarie nonché dell'art. 252 del regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 06/05/1940, n.635

L'art. 14 è sostituito dal seguente

Art. 14

Sospensione e revoca del provvedimento di nomina

Il provvedimento di nomina può essere sospeso o revocato in caso di perdita, rispettivamente temporanea o definitiva, dei requisiti di cui all'art.138 del TULPS e all'art.3 del presente Regolamento provinciale.

Può inoltre essere sospeso o revocato in seguito all'adozione di uno dei provvedimenti disciplinari previsti dalle lettere c) e d) dell'art. 11 del "Regolamento per il coordinamento dell'attività di vigilanza volontaria ittico-venatoria e faunistica", nel rispetto delle procedure ivi individuate.

La revoca è altresì disposta in caso di disdetta dell'affiliazione con l'associazione di appartenenza nonché nel caso in cui sia accertata la falsità delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda di rilascio o di rinnovo.

Entrambi i provvedimenti di revoca e sospensione devono essere motivati e devono essere notificati all'interessato e all'Associazione che lo ha presentato.

Di essi viene data comunicazione anche alla Questura, cui compete la vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate, ai sensi dell'art.249 del Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. n.635 del 1940.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FAUSTINI BRUNO**

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SALA INNOCENZO**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

In pubblicazione all'Albo Pretorio

dal

per 15 giorni, a norma dell'art. 124 del

T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Brescia, lì

**Il Vice Segretario Generale
Sala Innocenzo**